

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA SANDULLI

Seduta del 18/07/2023

### FATTO

Parte ricorrente, previo conforme reclamo, premesso di aver estinto anticipatamente nel 2022 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato nel 2018, si è rivolta a questo Arbitro per ottenere il pagamento di euro 4.994,00, a titolo di rimborso della quota parte non goduta degli oneri addebitati dall'intermediario a titolo di costi di assicurazione, di spese di istruttoria e di intermediazione bancaria; oltre spese legali.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario eccepisce la correttezza del proprio operato e deduce che né i costi *up front*, come le spese di istruttoria, né i costi i cui importi sono dovuti a terzi, come le provvigioni all'intermediario del credito, possono essere oggetto di rimborso. Le prime perché riferite ad attività effettuate prima che il finanziamento fosse erogato; le seconde in quanto mai percepite dall'intermediario resistente. A sostegno delle proprie argomentazioni cita la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023 ed una decisione della giustizia ordinaria di merito.

Evidenzia che il costo del premio assicurativo non è stato mai addebitato al ricorrente e conclude per il rigetto della domanda.

Non risultano depositate repliche.

## DIRITTO

1. - La presente controversia attiene all'accertamento del diritto di parte ricorrente al rimborso di quota parte dei costi di un finanziamento a mezzo cessione del quinto della pensione, a seguito della anticipata estinzione dello stesso; la fattispecie è disciplinata dall'art. 125 *sexies* TUB.

Dispone il vigente art. 125 *sexies*, comma 1, TUB, come modificato dall'art. 11 *octies*, del d.l. n. 73/2021 che *"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*.

2. *I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.*

3. *(omissis)*

4. *(omissis)*

5. *(omissis)*.

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 11 *octies*, d.l. 73/2021: *"L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

A seguito dell'entrata in vigore di tali norme, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione *"se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella.... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data"*.

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676 del 15.10.2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: *"In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).*

*Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014"*.

Con sentenza del 22.12.2022, n. 263, la Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11 *octies*, comma 2, l. 106/2021 *"giacché – in violazione*



*degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11-octies dev'essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni”.*

Quindi, ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73/2021 continua ad applicarsi esclusivamente l'art. 125 *sexies* TUB previgente, interpretato però alla luce della sentenza Lexitor. Ai consumatori spetta, pertanto, il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, sia di natura *recurring* che di natura *up front*.

Quale criterio di calcolo da adottare per il rimborso degli oneri non maturati in relazione ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021, questo Collegio, in adesione all'orientamento condiviso dai Collegi, ritiene di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati dal Collegio di Coordinamento all'indomani della sentenza Lexitor con la decisione n. 26525/2019. E quindi, i costi *recurring* e gli oneri assicurativi devono essere rimborsati con il criterio contrattuale o, in mancanza, con il criterio di proporzionalità lineare (cd. *pro rata temporis*) mentre i costi *up front*, “in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità”, devono essere rimborsati con il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi, cd. criterio della curva degli interessi.

Non pertinente al caso che ci occupa è il riferimento alla sentenza della CGUE del 09.02.2023 C-555/21, che attiene alla diversa fattispecie dei rimborsi anticipati in relazione a contratti di credito immobiliare.

**2.** – Inquadrata la normativa in materia, si rileva che parte ricorrente ha fatto precedere il ricorso da conforme reclamo. Agli atti è stata prodotta da parte resistente la documentazione contrattuale e la estinzione anticipata del finanziamento è pacifica. Parte ricorrente ha depositato solo il conteggio estintivo.

Il contratto di mutuo contro cessione del quinto della pensione, rimborsabile in 120 rate mensili, è stato stipulato in data 04.06.2018 ed è stato estinto anticipatamente in data 31.07.2022, alla scadenza della 49<sup>a</sup> rata.

**3.** - Parte ricorrente chiede il rimborso delle spese di istruttoria (ammontanti in contratto ad euro 1.000,00) e delle provvigioni all'intermediario del credito (ammontanti in contratto ad euro 3.792,00); entrambe di natura *up front*, in quanto remunerano prestazioni che si esauriscono con il perfezionamento del contratto, vanno rimborsate in base al criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) e l'importo da riconoscere a parte ricorrente è quindi pari ad € 381,29 per le spese di istruttoria e ad € 1.445,87 per le provvigioni all'intermediario.

Nulla è dovuto a parte ricorrente a titolo di premio assicurativo in quanto risulta contrattualmente un costo a carico dell'intermediario cessionario e non risulta addebitato al ricorrente.

**4.** - In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, parte ricorrente ha diritto al rimborso di complessivi arrotondati euro 1.827,00.

In conformità all'orientamento consolidato dei collegi (cfr. Collegio di Coordinamento, Decisione n. 3498 del 26.10.2012 e Decisione n. 6174 del 07.07.2016), è respinta la domanda di pagamento delle spese per la difesa tecnica stante anche la natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

Decisione N. 7860 del 26 luglio 2023

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.827,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO